



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 del reg.	Oggetto: RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE AREA COMUNALE PER UTILIZZO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' GALATA S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Data 02/02/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di FEBBRAIO alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore	X	
Di Gennaro	Augusto	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE AREA COMUNALE PER UTILIZZO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' GALATA S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE** “ .-” – e ritenute meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

La presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al Valore Civile
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Proposta di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER UTILIZZO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' GALATA S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che:

in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 116 del 03.12.2012, le cui prescrizioni si intendono richiamate nel presente atto, veniva concessa in locazione una area comunale per l'installazione di una stazione radio base telefonia cellulare alla Società. Wind Telecomunicazioni S.p.A;

in data 12.12.2012 il Comune di Carsoli ha stipulato con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di concessione di area pubblica per l'installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile, avente ad oggetto la concessione di suolo pubblico di circa mq 100, sita nel Comune di Carsoli (AQ), Località Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, Particella 232 (parte);

Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Nicola Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;

Wind Telecomunicazioni in data 18.03.2015 prot. 2183, dava comunicazione dell'avvenuta cessione concessione relativa al sito identificato dal codice AQ031 - Località Pietrasecca - Comune di Carsoli;

tale società con nota di posta certificata del 27.05.2015 protocollata in data 28/05/2015 prot. 4402 ha chiesto di modificare il canone di concessione in essere, vedendosi costretta in caso di diniego a considerare la eventualità di dismettere gli stessi e proponendo, contestualmente, la rideterminazione del canone annuale pari ad €9.000,00;

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 259/2003:

- la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di preminente interesse generale;
- gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie occorrenti hanno per la loro funzionalità carattere di pubblica utilità;
- le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei relativi operatori;

Richiamato l'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003;

Considerato che per il contratto anzidetto è stata richiesta rinegoziazione mediante risoluzione dello stesso e stipula di nuovo contratto contenente nuove e diverse pattuizioni riguardo alla concessione dell'area di proprietà comunale in Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, particella 232 (parte), per il canone proposto di €. 9.000,00. annui e la corresponsione di 4 (quattro) annualità anticipate pari ad €36.000,00 da versarsi entro il 31/01/2016 in un'unica soluzione;

Dato atto che la nuova concessione verrà comunque a decorrere per un periodo di anni 6, in quanto la rinegoziazione di un preesistente contratto che ha già avuto un periodo di applicazione pari ad anni 3;

Dato atto della congruità del prezzo di concessione in quanto sulla base del protocollo d'intesa del 11.12.2015 tra ANCI e gli operatori nazionali di telefonia mobile il valore annuale della locazione si può determinare come segue:

V (valore annuale della locazione) = $S \times \text{Avglocmax} \times Fp \times 12$ di cui:

S = Superficie dell'area da locare;

Avglocmax = media aritmetica dei valori di locazione immobiliare, commerciale, terziario e produttivo, in base ai valori OMI della zona interessata espressa in €/mq x mese

Fp = Fattore premiale, pari a 2

si ottiene quindi $V = 100 \times (4,8+4,1+2,2) / 3 \times 2 \times 12$

e quindi $V = 8.800,00$ €/anno - che si arrotonda a $V = 9.000,00$ €/anno

Ritenuto che la rimozione degli impianti creerebbe in ogni caso un danno al Comune di Carsoli oltre a interferire negativamente sull'erogazione del servizio;

Ritenuto, altresì, dover per altro accettare la proposta anzidetta, in modo da generare una entrata extratributaria, mettendo a profitto un bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune, nel pieno rispetto delle vigenti normative che obbligano gli enti locali ad operare proprio in tal senso;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Dare in concessione per anni 6, decorrenti dal 01.12.2015, alla Galata S.p.A., avente sede in Roma in Via Carlo Veneziani n. 56L, il terreno di proprietà comunale sito in Carsoli (AQ) in Località Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, Particella 232 (parte) per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto.
2. Approvare lo schema di contratto, allegato alla presente deliberazione, per il relativo canone annuale di €9.000,00, con la corresponsione di 4 (quattro) annualità anticipate pari ad €36.000,00 da versarsi entro il 31.01.2016. in un'unica soluzione.
3. Dare atto che tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, saranno a carico del concessionario.
4. Individuare quale soggetto legittimato alla sottoscrizione del contratto l'ing. D'Andrea Quinto. nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune.
5. Dichiarare, con separata votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Avv. Velia NAZZARRO

Pareri art. 49 T.U.

=====

IN ORDINE alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
f.to Ing. Quinto D'Andrea

=====

IN ORDINE alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

=====

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO
BASE PER LA TELEFONIA MOBILE**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

il **Comune di Carsoli**, con Sede in Carsoli (AQ), Piazza della Libertà N° 1, Codice Fiscale n° 00217280668, rappresentato in questo atto dal Sig., in qualità di nato a (....), il e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in ordine alla delibera di Giunta Comunale n°..... del, ed in seguito indicato come "Concedente"

e

La società **GALATA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 56/L, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Paolo Paglione nato a Roma il 30 settembre 1965, Codice Fiscale PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito denominata anche "Galata" o "Concessionaria" (Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE:

- a) In data 12/12/2012 il Comune di Carsoli ha stipulato con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di concessione di area pubblica per l'installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile, avente ad oggetto la concessione di suolo pubblico di circa mq 100, sita nel Comune di Carsoli (AQ), Località Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, Particella 232 (parte);
- b) Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;
- c) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La Concedente nella sua qualità di proprietaria concede a titolo precario ed oneroso alla Galata S.p.A., che accetta, per sé e aventi causa, la concessione di suolo pubblico di circa mq. 100, sito in Comune di Carsoli (AQ), località Pietrasecca, distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Carsoli (AQ), al foglio n. 19, particella n. 232 (parte), il tutto, per complessivi mq 100 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A), di seguito "Porzione Concessa", che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Concessione").

La Pozione Concessa è utilizzata per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Pozione Concessa ed alle relative vie d'accesso da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle

La Concessionaria Galata S.p.A	La Concedente Comune di Carsoli
-----------------------------------	------------------------------------

apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio, impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune e a terzi.

La Concedente conferma che la Porzione Concessa è di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa.

ART. 2 - DURATA

La Concessione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/12/2015 e termine finale al 30/11/2021, senza la possibilità di tacito rinnovo.

La Concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo, previa apposita deliberazione del Comune ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amm.ne Comunale almeno 6 (Sei) mesi prima della succitata medesima scadenza.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE CONCESSA

La Concedente prende atto che la Porzione Concessa è già utilizzata dalla Concessionaria per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della Concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Concedente autorizza la Concessionaria, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà della Concedente.

La Concessionaria dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

Al termine della Concessione in uso, per scadenza o in caso di risoluzione anticipata, a richiesta della Concedente, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Concessa, ambientalmente risanata, e alla rimozione dell'Impianto.

La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

La Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti dell'immobile di cui è proprietaria, diverse dalla Porzione Concessa, solo con la previa autorizzazione scritta da parte della Concessionaria e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Concessionaria per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Concessionaria.

La Concessionaria assicura che l'Impianto rispetta e rispetterà i limiti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, emanata in materia di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana; qualora gli Enti preposti dovessero accertare il superamento dei succitati limiti di legge, il Concedente invierà alla Concessionaria lettera di diffida ad adempiere ex art.1454 Codice Civile e ,

La Concessionaria
Galata S.p.A

La Concedente
Comune di Carsoli

quest'ultima, qualora il superamento dei succitati limiti sia riconducibile al proprio impianto, si impegna a riportare i valori nei limiti di legge entro le 48 ore dal ricevimento della diffida. In caso contrario il Concedente potrà determinare la risoluzione della Concessione in danno della Concessionaria.

La Concessionaria garantisce che le apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose e/o moleste a tutte le altre ordinarie apparecchiature (TV, radio, telefoni, ecc. ecc.) già installate, obbligandosi in caso contrario ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione totale delle suddette interferenze.

La Concessionaria manterrà sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione dell'impianto di telefonia, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Concessionaria medesima.

La Concessionaria solleva la Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo della Concedente che possano derivare dall'impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.

ART. 4 - CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 9.000,00 (Euro Novemila/00), da corrispondere in un'unica rata annuale anticipata, entro la prima decade di ogni anno di riferimento, ciascuna, da pagarsi con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Popolare Emilia Romagna, filiale di Carsoli (AQ), sul conto corrente bancario avente IBAN: **IT10L0538740510000000095632**, intestato al Comune di Carsoli.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone decorrerà a partire dalla data **01/12/2015**.

Le parti convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 4 (Quattro) annualità verranno corrisposti alla Concedente in unica rata anticipata di **Euro 36.000,00 (Euro Trentaseimila/00)**. Le restanti annualità saranno riconosciute dal quinto anno in poi.

La Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire alla Concessionaria entro il primo giorno del trimestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo:

Galata S.p.A. C/O Via C. Veneziani 56L – 00148 ROMA

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Le parti convengono che il canone di concessione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In caso di ritardato pagamento del canone la Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento per un'annualità, fatta salva l'azione di recupero delle somme non corrisposte comprensive degli interessi legali, previa diffida ad adempiere ex art.1454 Codice Civile, la presente Concessione s'intenderà immediatamente revocata.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo della presente Concessione, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante alla presente Concessione, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità dal 01/12/2015 al 30/11/2020, così come concordate dalle Parti.

La Concessionaria
Galata S.p.A

La Concedente
Comune di Carsoli

Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche, pena la risoluzione espressa della presente Concessione.

ART. 5 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Società Concedente e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.

La Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Concessione.

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

Ad integrazione di quanto sopra la Concessionaria dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch'essa di durata annuale, del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio locativo" e prevede - per i danni a terzi - un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

La Concessionaria si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente Contratto di Concessione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

ART. 6 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE, DEI CREDITI E SUB-CONCESSIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l'Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.

La Concedente consente altresì alla Concessionaria a sub concedere, anche parzialmente, la Porzione Concessa esclusivamente a Società facenti parte del gruppo.

La Concedente concede altresì alla Concessionaria la facoltà a sub-concedere anche parzialmente la Porzione Concessa ad altri operatori del settore della telefonia mobile e di telecomunicazioni ad esclusione delle Società specificate al comma precedente, solo ed esclusivamente corrispondendo alla Concedente un incremento del canone di concessione del 40% per ogni eventuale ulteriore gestore ospitato, rispetto a quello vigente ed aggiornato al momento in cui la sub-concessione diverrà effettiva; resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione delle suddette eventuali future sub-concessioni, ovvero in caso di rimozione degli impianti degli eventuali nuovi gestori di telefonia mobile, il canone complessivo dovuto per la Concessione verrà conseguentemente ridotto e sarà pari all'importo stabilito per i soli impianti che rimarranno installati sulla Porzione Concessa, come indicato al precedente Articolo 4, aggiornato secondo le variazioni ISTAT intervenute tra la data di stipula del presente atto e la

La Concessionaria
Galata S.p.A

La Concedente
Comune di Carsoli

data di dismissione degli eventuali nuovi impianti.

la Concessionaria avrà cura di comunicare alla Concedente il termine delle eventuali sub-concessioni, tramite lettera Raccomandata A/R, con preavviso di 3 (tre) mesi.

In entrambi i casi la cessione o la sub-concessione saranno comunicate al Concedente con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.

E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA NATURA DEMANIALE CIVICA DEL TERRENO OGGETTO DI CONCESSIONE

Le Parti per quanto di rispettiva competenza, si obbligano a rispettare tutte le prescrizioni espresse nella determinazione della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Sviluppo Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio - Ufficio Demanio Civico e Armentizio - n. DH31/530/USI CIVICI del 14/09/2012.

ART. 8 - RECESSO ANTICIPATO

Il Concedente consente invece che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dalla presente Concessione in qualsiasi momento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni, dandone comunicazione al Concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite la posta elettronica certificata (P.E.C.).

ART. 9 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

In espressa deroga all'Art. 8 Legge 392/78, le spese di registrazione della presente Concessione saranno sostenute interamente dalla Concessionaria, che anche per mezzo di terzi da essa incaricati provvederà alle relative incombenze, con la relativa produzione documentale.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Concedente: Sede Municipale in Piazza della Libertà, n°1 -67061 - Carsoli (AQ).

La Concessionaria: in Via Veneziani, n° 56 L - 00148 - Roma.

Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduta la presente Concessione ai sensi dell'Art.6, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.

ART. 10 - MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

La Concessionaria si impegna a comunicare prontamente alla Concedente, qualsiasi modificazione intervenuta alla ragione sociale o nella sede dell'impresa, e di ogni dato fornito.

ART. 11 - MODIFICHE DI CONCESSIONE

Qualsiasi modifica alla presente Concessione sarà valida se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Atto.

Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e

La Concessionaria
Galata S.p.A

La Concedente
Comune di Carsoli



disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente atto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Avezzano, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 14 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per quanto non previsto e pattuito con la presente Concessione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge 27 Giugno 1978, n.392 e successive modifiche e integrazioni, ed alle leggi vigenti in materia.

Carsoli (AQ), lì

La Concedente

La Concessionaria

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Concedente in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) (Oggetto), 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso della porzione concessa), 4) (Canoni), 5) (Obblighi assicurativi), (Cessione della concessione, dei crediti e sub-concessione della porzione concessa), 7) (Obblighi relativi alla natura demaniale civica del terreno oggetto di concessione), 8) (Recesso anticipato), 9) (Registrazione e domicili contrattuali), 10) (Modifica della ragione sociale), 11) (Modifiche di concessione), 12) (Trattamento dei dati personali), 13) (Legge applicabile e Foro competente), 14) (Richiamo a disposizioni normative).

Carsoli (AQ), lì

Per accettazione

La Concedente

La Concessionaria

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria


La Concessionaria
Galata S.p.A

La Concedente
Comune di Carsoli



AQ031

Allegato Planimetrico "A"



Comune di Carsoli (AQ)

N.C.T. del Comune di Carsoli (AQ)

Foglio 19, Particella 232 (parte)

